



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2008
(OR. en)**

15579/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0208 (CNS)**

**ECOFIN 495
UEM 197**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno
finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati
membri

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002
che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario
a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere della Banca centrale europea³,

¹ GU C
² GU C
³ GU C

considerando quanto segue:

- (1) L'ampio numero di Stati membri che attualmente non fanno parte dell'area dell'euro incide sulla potenziale domanda di sostegno finanziario a medio termine della Comunità e, insieme all'evoluzione del contesto internazionale, rende necessario un consistente aumento del massimale dell'esposizione creditizia da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002¹ da 12 a 25 miliardi di EUR. Qualora si dovesse procedere urgentemente ad una revisione del massimale, le pertinenti istituzioni dovrebbero intervenire celermente in base alle loro rispettive competenze.
- (2) Il regolamento (CE) n. 332/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 332/2002 è così modificato:

all'articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo è limitata a 25 miliardi di EUR.".

¹ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
